

GUIDA ALLA GESTIONE DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche le scuole sono poste di fronte alla necessità di gestire le supplenze assegnate con incarico a T.D. utilizzando le graduatorie di circolo o d'istituto. In premessa va detto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 39, c. 5 per il personale docente e dall'art. 61, c. 5 per il personale ATA del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019/2021, i contratti devono recare in ogni caso un termine e quindi, per esempio, per il periodo che precede le vacanze natalizie il termine sarà il 20 dicembre 2024. Il problema potrebbe porsi alla ripresa delle attività didattiche, qualora la supplenza dovesse prolungarsi. Tale questione si rivela spesso alquanto complessa per la necessità di dover fare riferimento alle diverse casistiche presenti in materia.

L'intento di questa breve guida è quello di agevolare il compito dei dirigenti scolastici prefigurando situazioni diverse che conducono a soluzioni differenti.

LE SITUAZIONI PIÙ RICORRENTI

- ***Il caso della proroga del contratto con riconoscimento economico della sospensione delle lezioni nel periodo natalizio***

L'art. 40, c. 3 del CCNL scuola 2007 prevede: "[...] qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".

Pertanto, la proroga del contratto a partire dall'ultimo giorno di lezione e, di conseguenza, il pagamento dell'intero periodo delle vacanze spettano ai supplenti che hanno sostituito il titolare assente da almeno 7 giorni prima della sospensione delle lezioni fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle stesse. Il titolare, però, come chiarito dall'ARAN, deve necessariamente essere stato assente anche per tutto il periodo della sospensione delle attività didattiche, anche se con diverse motivazioni, sia con un'unica richiesta che con più richieste presentate in successione.

Nel caso in cui il diritto del supplente al pagamento del periodo di vacanza non emerga immediatamente all'atto della redazione del primo contratto, sarà necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo di sospensione delle lezioni con specifico contratto a parte (nota MIUR 18 dicembre 2013, n. 13650).

- ***Il caso della sola conferma del contratto senza riconoscimento del periodo di sospensione delle lezioni***

L'art. 13, c. 12, dell'O.M. n. 88/2024 prevede: "nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso **il nuovo contratto** decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."

Tal situazione si verifica di frequente specialmente nel caso dei congedi parentali. Infatti, nel caso previsto dall'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001, il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso, per cui non si tratta di assenze che devono essere autorizzate discrezionalmente dall'amministrazione.

Spettano al supplente, quindi, la **sola conferma dell'incarico e la sottoscrizione di un nuovo contratto**, senza riconoscimento economico e giuridico del periodo di sospensione delle lezioni, nel caso in cui egli abbia sostituito fino all'ultimo giorno di attività didattica il titolare e quest'ultimo, pur non essendo stato assente durante il periodo delle vacanze, si riassenti alla ripresa. Il supplente ha dunque diritto alla sola conferma con sottoscrizione di un nuovo contratto, senza riconoscimento economico e giuridico delle 'vacanze'.

- ***Il caso della conclusione del contratto***

Il riconoscimento della conferma del contratto al supplente non potrà avvenire nel caso in cui il titolare, anche se assente fino all'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, rientri in classe il giorno della ripresa. In tal caso, nell'eventualità di una nuova assenza del titolare, la scuola dovrà nominare il supplente scorrendo nuovamente la graduatoria.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. n. 430/2000 *Regolamento supplenze ATA*
- D.lgs. n. 151/2001 *T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità* e successive modifiche e integrazioni
- Nota MIUR n. 13650 del 18 dicembre 2013 *Retribuzione personale della scuola*
- O.M. n. 88/2024 *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*
- CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021